

né possono partecipare ad altre società o enti. Trattasi di un limite che opera anche nei confronti delle società costituite dalle Camere di commercio, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 322 del 25 settembre 2007, emesso su richiesta della Regione Toscana. In termini più generali, la giurisprudenza, anche comunitaria, assimila ormai, in tema di appalti e contratti pubblici, le cd. società "in house" ai soggetti pubblici che sono tenuti a rispettare il principio della parità di trattamento e il divieto di comportamenti discriminatori, salvo che per le operazioni riconducibili a fattispecie di "negozio interno" tra società ed ente controllante, esonerate perciò dalle regole di concorrenza fissate dal diritto comunitario e, sul piano nazionale, dal Codice degli appalti.

Del resto, siffatto principio di "esclusività" è stato, sia pure indirettamente, rafforzato dal legislatore, il quale ha disposto [cfr. commi da 27 a 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)] che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. leg.vo n. 165/01 (quindi, anche le camere di commercio e l'Unioncamere) non possono né costituire né mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi a oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Logica conseguenza di siffatta impostazione di principio – le partecipazioni societarie non possono essere né acquisite né mantenute se non in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico – è che le operazioni "intra-sistema" tra ente pubblico e società di sistema non sono assimilabili a normali rapporti commerciali. E, difatti, con legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cfr. art. 1 commi 261, lettera b, e 262, la cui applicazione è stata prorogata dall'art. 82 comma 16 del decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) venne previsto che i soci di siffatto tipo di società (dette "in house providing") possono ricevere, dalle società in questione, prestazioni esenti ai fini IVA, purché il corrispettivo versato non ecceda i costi delle prestazioni. In altri termini, quanto versato dal socio alla società corrisponde, in buona sostanza, al costo dei servizi, non diversamente da quel che avverrebbe nel caso di gestione diretta da parte dell'ente pubblico.

Nell'ambito del sistema camerale le condizioni per fruire della richiamata esenzione dell'IVA sono state attuate soltanto mediante la delibera n. 57 dell'11 dicembre 2009, specificando quali "spese generali" potessero essere ricomprese - ai fini del beneficio in questione - tra quelle rientranti tra i normali costi di produzione ed escludendone, inoltre, qualsiasi altro "margine lordo" o ricarico finalizzato alla copertura di spese d'investimento o di miglioramento di prodotto. Ciò ha comportato

che per le prestazioni tra soggetti del sistema camerale i benefici dell'esenzione in questione hanno – di fatto – trovato applicazione soltanto a partire dal 2010.

### **7.2.2 - Le direttive dell'Unioncamere sulle società "in house"**

Nel 2008 e nel 2009 l'ente ha già emanato, con le delibere n. 80/2008 e n. 57/2009, due rilevanti direttive in tema di società "in house", in tal modo ulteriormente definendo e precisando il relativo quadro di funzionamento, già delineato nell'aprile del 2007. Alla stregua di tali direttive le società debbono adeguare i propri statuti al fine di realizzare i seguenti principi:

- il bilanciamento dei poteri tra gli amministratori e l'assemblea della società va spostato a favore di quest'ultima, al fine di attribuire a ciascun socio – a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale – un maggior peso sull'andamento della società, nonché poteri di "controllo analogo" a quelli che potrebbe esercitare sull'attività dei propri uffici.
- dovendo le società in questione operare – in modo assolutamente prevalente, se non esclusivo – con i soci e per i soci, il relativo fatturato dovrebbe "a regime" aggirarsi sull'ottanta/novanta per cento del totale.

L'attuazione del primo principio direttivo è stata ottenuta mediante modificazione degli statuti delle società e trasformazione delle stesse in società consortili, dove appunto al singolo socio spetta il diritto di fruire dei servizi offerti dalla società e, in funzione di tali diritti, anche peculiari poteri di controllo sulla gestione sociale.

Passando all'attuazione del secondo principio direttivo, va però osservato che la necessità di ridurre le attività con i soggetti estranei al sistema per concentrare le prestazioni in favore dei soci ha, in qualche caso, comportato sensibili riduzioni di fatturato, sicché alcune società si sono trovate a gestire esuberanti di personale. In qualche caso, la società (si tratta di Infocamere) ha – a sua volta – esternalizzato le attività destinate ai "terzi", riservando ai soci le attività da essa direttamente effettuate.

Nel 2010, con delibera n. 84 del 12 ottobre, l'ufficio di presidenza ha emanato un'ulteriore direttiva in tema di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste, per le società partecipate da enti pubblici, dal più volte citato decreto legge n. 78/10, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. In concreto, l'ente ha specificato che, con effetto dalle nomine o rinnovi successivi alla data del 31 maggio 2010, per ragioni prudenziali e salvo diverse interpretazioni offerte dalle competenti autorità ministeriali, le proprie società "in house" sono vincolate:

- a ridurre a 5 i componenti degli organi collegiali di direzione e amministrazione, nonché a 3 i componenti degli organi di revisione: ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 5 del citato decreto legge n. 78 nei confronti degli organi collegiali degli "organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato";
- a ridurre del 10% i compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali in questione, nel caso di società possedute, anche indirettamente, in misura totalitaria da parte di enti pubblici;
- a congelare, nei confronti del personale dipendente, il trattamento economico complessivamente goduto nel 2010, salvi i casi di aumenti stipendiali per rinnovo della contrattazione collettiva nazionale o per passaggio a livelli superiori a seguito di procedure selettive;
- a lasciare invariato il trattamento economico complessivo legato ai posti dirigenziali sia nel caso di affidamento di nuovi incarichi al dirigente che nel caso di assunzione di nuovi dirigenti
- a congelare la spesa per incentivazioni del personale (gratifiche, superminimi, indennità varie), fermi restando gli eventuali incrementi legati alla contrattazione 2010/2012 e (nelle more) il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale;
- a definire organici del personale coerenti con le dimensioni, anche finanziarie, della società, nonché un organigramma aziendale con attribuzione chiara di compiti e di responsabilità;
- ad attenersi a procedure di selezione del personale caratterizzate da trasparenza e selettività.

Nel 2011, al fine di regolamentare nel dettaglio l'esenzione IVA dei rapporti economici con le società in house, l'ufficio di presidenza ha, con delibera n. 35 in data 11 marzo 2011, approvato nuove schede per la formulazione delle offerte e per la successiva rendicontazione delle commesse da parte delle stesse società, salve restando eventuali diverse interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con la stessa deliberazione n. 35/2011, l'ente ha emanato ulteriori direttive in tema di contratti di "sub-appalto" eventualmente posti in essere da società "in house" al fine di eseguire le commesse ricevute dai soci pubblici. Facendo propri principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare C.d.S. Sez. V n. 2765 del 30 aprile 2009), l'ente ha fissato alcuni punti fermi per regolare le operazioni di "sub-appalto" da parte delle proprie società in house.

In linea di principio, viene considerato legittimo che la società in house affidataria di una commessa da parte del proprio socio pubblico possa avvalersi, per l'esecuzione, sia di mezzi propri che dell'attività di altri soggetti privati, sempre che:

- la scelta dei terzi esecutori avvenga secondo le regole dell'evidenza pubblica e non delle regole civilistiche del contratto di sub-appalto (nella specie non configurabile in presenza di una commessa conferita dal socio a una propria società in house e in mancanza, quindi, di un vero e proprio contratto di appalto "a monte")
- le attività affidate ai terzi siano strettamente funzionali all'attuazione della commessa
- l'affidamento a terzi non abbia per oggetto l'intera esecuzione della commessa del socio alla società in house
- la società in house mantenga, nel caso concreto, poteri di organizzazione e controllo sulle attività oggetto dell'affidamento ai terzi.

Successivamente, con la delibera n. 43 del 20 aprile 2011, il comitato esecutivo ha approvato un Regolamento per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci. A tale riguardo, anche se la deliberazione in questione avrà effetti soltanto nel prossimo esercizio, è il caso di puntualizzare già in questa Relazione che l'ente, avvalendosi dei poteri espressamente previsti dalla legge (cfr. art. 7 comma 4 L. n. 580/93, come novellato dal decreto legislativo n. 23/10), ha individuato i seguenti quattro livelli di controllo analogo: il controllo societario, il controllo economico/finanziario, il controllo di efficienza e di efficacia e il controllo sulla gestione.

Il rapporto con la singola società in house dovrà – va osservato – essere definito, in termini generali, ma utilizzando lo strumento della convenzione con la stessa società e demandando quindi agli organi di ciascuna società l'adozione, in adempimento di dette pattuizioni, delle occorrenti regolamentazioni attuative. Ciò anche al fine di meglio conformarsi ai principi posti dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il controllo analogo di che trattasi non è riferibile a ciascun socio individualmente considerato, ma al complesso dei soci che si esprime nell'ambito degli organi sociali (cfr. C.d.S. n. 1365 del 9 marzo 2009 e n. 8970 del 29 dicembre 2009).

## **8 – LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

### **8.1 – Considerazioni riassuntive dei dati contabili**

Riassumendo, infine, i dati contabili salienti che caratterizzano gli esercizi considerati, può essere puntualizzato che il risultato del conto economico è passato da un avanzo di € 970.699 nel 2009 a un avanzo di € 798.784 nel 2010, mentre l'ammontare del patrimonio netto è aumentato di oltre 820.000 euro, essendo passato da € 49.463.644 nel 2009 a € 50.285.075 nel 2010.

Il saldo del conto economico nel 2010 è rimasto in attivo per l'avanzo registrato sia nella gestione ordinaria che nella gestione finanziaria, mentre nel 2009 l'avanzo è stato raggiunto soltanto per effetto di proventi finanziari (per oltre 1,740 milioni di euro, che ebbero a compensare il disavanzo di parte corrente, attestatosi a - € 691.725).

Va conseguentemente riconosciuto che l'ente ha corretto efficacemente la propensione della gestione ordinaria verso il disavanzo, come per il precedente esercizio ebbero a rilevare la Relazione di questa Corte e la stessa Relazione dei revisori. Risultato questo ottenuto sia mediante un attento contenimento delle spese per il funzionamento della struttura (nell'esercizio considerato passate da 14,349 a 13,626 milioni di euro), sia mediante una riduzione delle spese per i programmi di sviluppo del sistema camerale. Da rilevare però che l'ente ha contenuto tale ultima riduzione in un fisiologico "- 3,7%", mentre le spese per il funzionamento della struttura sono state tagliate del 5%. In conseguenza di ciò, il margine dell'ente per la copertura delle spese programmatiche è aumentato da 20,587 milioni a fine 2009 a 21,165 milioni a fine 2010, con un incremento percentuale del 2,8%. In altri termini, l'ente ha razionalizzato gli oneri per il funzionamento delle proprie strutture, liberando risorse aggiuntive per un più efficace perseguimento delle finalità istituzionali. Da rilevare il fatto che nel 2010 le spese per il personale (7,919 milioni di euro) pesano per una percentuale che si aggira attorno al 28% del totale dei proventi ordinari. Ovviamente come si è detto al paragrafo n. 3.5, nell'esercizio non è stato possibile attuare interamente la contrattazione collettiva perfezionata nel 2010 in riferimento a precedenti periodi contrattuali, sicché è probabile che il costo complessivo del lavoro possa aumentare nel prossimo esercizio. E', quindi, auspicabile che per i futuri periodi contrattuali, sia dispiegato ogni sforzo per evitare lungaggini procedurali nella contrattazione.

La rilevanza di questi positivi risultati della gestione rende ancor più palese l'esigenza che in futuro l'ente, a differenza di quanto risulta nel bilancio 2010 e anche

nel precedente bilancio 2009, inserisca effettivamente nel proprio bilancio d'esercizio il rendiconto finale deliberato dal consiglio direttivo dell'INDIS (cfr. al riguardo quanto osservato nel precedente paragrafo n. 4.13). Si tratta – è vero – di un adempimento formale, ma proprio per questo non è spiegabile perché l'ente non vi si adegui.

Sul tema strategico delle partecipazioni l'Unione è chiamata, anzitutto, a redigere un bilancio consolidato, come previsto dall'art. 2 comma 2 lettera e) della legge di riforma della contabilità di Stato n. 196 del 31 dicembre 2009.

Nell'esercizio considerato l'Unioncamere, come rilevato anche dal collegio dei revisori, non ha redatto tale bilancio.

Si tratta di un'inadempienza già rilevata da questa Corte nella propria relazione per lo scorso anno.

A parte la sussistenza di siffatto indefettibile obbligo legale, va altresì considerato, il bilancio consolidato deve comunque ritenersi necessario, almeno per le società "in house": ciò perché, essendo l'ente titolare, per definizione, di "attività di direzione e coordinamento" sulle società in questione, un'eventuale gestione di queste in "violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime" può comportare una diretta responsabilità dell'ente stesso, giusta quanto disposto dal novellato articolo 2497 Cod. civile. E, infine, va osservato che lo strumento del bilancio consolidato è necessario per l'esercizio del "controllo analogo" da parte dei soggetti pubblici che partecipano al capitale di società "in house", nell'ottica di consentire a tale tipo di socio l'individuazione di economie di scala di tipo funzionale tra le diverse strutture societarie partecipate, evitando al contempo sovrapposizioni di attività e le correlate diseconomie.

## **8.2 – Considerazioni in tema di organizzazione dell'ente**

### **8.2.1 – L'obbligatorietà delle Unioni regionali alla stregua del decreto**

#### **n. 23/10**

Nel periodo considerato dalla presente Relazione, è entrata in vigore, come si è detto, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2010, la riforma della legge n. 580/93.

Riassumendo, a tale specifico riguardo, alcune delle considerazioni che si sono più diffusamente argomentate nei capitoli precedenti, va osservato che la riforma legislativa in questione presenta aspetti senz'altro positivi, ma alcune delle sue scelte pongono anche qualche perplessità. Ed invero, è positivo che nella nuova legge vi siano espliciti riconoscimenti normativi dell'autonomia funzionale del sistema camerale, nonché degli organismi che ne fanno parte, in quanto enti rappresentativi di

interessi diffusi nel territorio vuoi delle imprese, vuoi dei consumatori e utenti. Del pari, positive sono le disposizioni che escludono un'automatica costituzione di Camere in ogni nuova Provincia e prevedono invece – per le realtà camerali di minori dimensioni – come obbligatoria la gestione associata dei servizi e come facoltativo un "accorpamento" delle rispettive circoscrizioni camerali. In tal modo, anche il sistema camerale deve ormai, per espressa previsione normativa, tendere verso la riduzione dei soggetti riconducibili all'area delle pubbliche amministrazioni.

Non del tutto coerente con la tendenza di contenere entro confini di stretta necessità i soggetti riconducibili all'area della Pubblica Amministrazione, sembra invece la prevista obbligatorietà (e non più facoltatività alla stregua della previgente legge n. 580/93) della costituzione delle Unioni regionali. Trattasi infatti di una norma che, dopo avere individuato per tali Unioni una "mission" alquanto limitata, vale a dire la cura e rappresentanza degli interessi "comuni" delle Camere a livello regionale (ferma restando la competenza dell'Unioncamere a rappresentare gli interessi "generali" delle stesse Camere a livello nazionale), in definitiva amplia il novero dei soggetti pubblici operanti nel sistema camerale.

### **8.2.2 – La rappresentanza delle camere negli organi collegiali dell'Unione**

Il funzionamento degli organi collegiali di amministrazione e di direzione ha mostrato criticità che non sono coerenti con il carattere dell'ente, che essenzialmente costituisce associazione di Camere e non già delle persone fisiche che rivestono la carica di presidente camerale.

Qualche criticità è, infatti, emersa in conseguenza del divieto di delega in ogni caso d'impedimento del presidente camerale, anche nel caso di impedimento assoluto da parte di questi e persino in caso di vacanza della carica. Per contro, quando la camera sia stata commissariata, il commissario esercita tutte le funzioni del presidente. Nel suo funzionamento, questa disposizione regolamentare ha creato qualche "deficit" di rappresentatività, almeno nei casi di "sede vacante" in attesa dell'elezione di un nuovo presidente. Non sarebbe inappropriato consentire, almeno in questo caso, una partecipazione "pleno jure" del vice-presidente della camera, in ragione dell'essenziale funzione vicaria della sua carica. Ciò, a maggior ragione se si considera che, in una situazione di analoga "sede vacante" della presidenza di un'Unione regionale, è consentita la nomina di un delegato in seno al comitato esecutivo per il tempo occorrente all'elezione del nuovo presidente dell'Unione regionale (cfr. art. 13, commi 1 e 7, del regolamento sul funzionamento degli organi).

### **8.2.3 – Obblighi informativi delle camere verso gli organi dell'Unioncamere**

Tra le competenze del consiglio generale che, in aggiunta a quelle previste dalla legge e dallo Statuto, sono previste dal regolamento sul funzionamento degli organi, va considerata quella della determinazione delle materie di rilevanza generale per il sistema camerale, sulle quali – per tale motivo – le camere sono chiamate dallo Statuto (cfr. art. 2 comma 2) a relazionare l'Unioncamere. Si tratta di obblighi d'informazione, tra i quali il richiamato regolamento individua espressamente le iniziative contenziose avviate innanzi ai giudici del Registro delle imprese, nonché del contenzioso in tema di diritto annuale, controversie di lavoro, composizione e funzionamento degli organi camerale.

Al riguardo, non si può non rilevare che, come più volte portato all'attenzione degli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, non sembra che siffatta disposizione normativa sia adeguatamente rispettata dalle camere. Al riguardo, molto rilevanti sono state le conseguenze di alcune mancate segnalazioni di contenziosi innanzi alle Commissioni tributarie in tema di diritto camerale dovuto dalle imprese, nell'ambito del quale si sono verificate sia decisioni di disapplicazione dell'obbligatorietà del diritto annuale per applicazione diretta della Direttiva n. 2008/7/CE in data 12 febbraio 2008 che ordinanze di rimessione di giudizio d'interpretazione innanzi agli organi di giustizia comunitaria, senza possibilità che l'Unioncamere, in quanto non posta in condizioni di costituirsi innanzi al giudice "a quo", potesse partecipare al procedimento dinanzi ai giudici europei al fine di approntare una difesa tecnicamente adeguata a siffatta giurisdizione. E' appena il caso di prospettare gli effetti gravissimi che su tutto il sistema camerale potrebbero avere decisioni comunitarie non del tutto favorevoli in tema di debenza del diritto annuale, la cui natura fiscale è almeno controversa in molti Paesi dell'Unione europea.

Non sarebbe inappropriato prevedere effetti sanzionatori per siffatte inadempienze informative.

### **8.3 – L'attività dell'ente. Gli aspetti di maggiore rilevanza**

Nel 2010 si sono verificati mutamenti sostanziali nel rapporto "impresa/P.A." riguardo all'adempimento degli obblighi amministrativi al fine della creazione dell'impresa e del successivo, quanto più immediato, avvio dell'attività produttiva.

Infatti, va posto in evidenza, particolare attenzione è stata dedicata dall'ente al miglioramento e rafforzamento delle procedure di semplificazione e d'innovazione.

Alle note funzioni assolte dal sistema camerale mediante la gestione del Registro delle Imprese, si sono aggiunte quelle poste in essere per consentire l'avvio di nuove

funzioni camerali: anzitutto, quella di "punto singolo di contatto" ai sensi della Direttiva "Servizi" (Direttiva n. 2006/123/CE, cd. direttiva Bolkestein), attuata in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 per consentire l'individuazione di un organo amministrativo certo da parte delle imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi.

Va poi considerato che presso le Camere ha trovato allocazione la funzione di terminale della "comunicazione unica" e di gestione dello "Sportello unico delle attività produttive" (cd. SUAP) in via di sostituzione dei Comuni che a siffatta incombenza non avessero provveduto direttamente. Anche a seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione sul SUAP, giusta D.P.R. n. 160 del 30 settembre 2010, l'attività sostitutiva in questione può essere realizzata mediante il portale "impresainungiorno.gov.it", gestito dalle Camere di commercio congiuntamente con l'ANCI, in forza della stipula di un protocollo d'intesa nel novembre 2010.

Lo stato di attuazione del SUAP alla chiusura dell'esercizio presenta una situazione non omogenea, in ragione della diversa capacità dei Comuni di gestire direttamente o meno siffatto fondamentale servizio. Qualche dato chiarirà la situazione: a fronte di oltre ottomila Comuni, al momento costituiti, circa 3.000 enti hanno ottenuto l'accreditamento per la gestione diretta e 1.139 sono stati "surrogati" ex lege dalla competente Camera di commercio ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 112/08, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Restano circa 5.000 Comuni, nei quali, non disponendosi di nessun dato, deve ritenersi che il SUAP non abbia ancora trovato attuazione.

Peraltro, proprio riguardo al suddetto istituto dello Sportello Unico, va osservato che la sua gestione risulta ora alquanto più impegnativa in ragione del fatto che il Parlamento ha previsto un'ulteriore "step" di semplificazione individuata nella cd. SCIA (segnalazione certificata d'inizio d'attività), che consente d'avviare immediatamente un'attività imprenditoriale, mediante l'invio al SUAP di una semplice comunicazione, salvi i successivi ed eventuali interventi degli organi amministrativi preposti alle normali attività di controllo, anche di sicurezza e di prevenzione. Sino all'aprile 2011 erano pervenute 461 segnalazioni siffatte, variamente diffuse nel territorio nazionale tra il dato nelle Marche (ben 211 segnalazioni) e nessuna segnalazione nel Lazio e in altre 7 Regioni.

Per un completo decollo dell'istituto del SUAP e della SCIA occorre, però, raggiungere anche il difficile obiettivo della standardizzazione della modulistica utilizzabile dagli enti locali, evidenti essendo i maggiori costi di una mancata modulistica comune, a maggior ragione se si vuole, come si deve, operare tramite

strutture telematiche.

Da notare, infine, che, nell'anno considerato, è stata resa obbligatoria per le nuove imprese la "comunicazione unica" informatizzata, vale a dire senza accesso a nessuno "sportello" fisico, in sostituzione di quattro adempimenti: quelli verso il Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL. Il sistema camerale ha ben corrisposto a questa sfida, ove si consideri che, anche previo allestimento di un corso di "e-learning" rivolto alle imprese e ai professionisti del settore, le imprese interessate hanno potuto utilmente presentare, tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2010, oltre 2 milioni di comunicazioni, a un ritmo di oltre 8.000 pratiche al giorno. A supporto di tale procedimento il sistema camerale si è, altresì, attivato per diffondere la Posta Elettronica Certificata, di tal che circa 400.000 società hanno iscritto il proprio indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, con ovvie riduzioni di costo e semplificazione dei "contatti" con la Pubblica Amministrazione.

Con specifico riferimento alla gestione del Registro delle Imprese, va segnalato infine che, nell'anno considerato è stato implementato un nuovo formato elettronico (cd. formato XBRL) per consentire la raccolta efficiente dei bilanci delle società di capitali. Va rilevato che, alla fine dell'esercizio, risultavano depositati oltre un milione di bilanci societari.

Nel 2010 l'Unioncamere ha dispiegato risorse notevoli per agevolare l'avvio dell'istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che, come è noto, è entrato parzialmente in vigore a decorrere dal 1 marzo 2011. L'Unione ha compreso immediatamente le utilità che il sistema imprenditoriale può trarre, anche in termini di riduzioni di costi, da attività di prevenzione e conciliazione delle controversie legali, anche in funzione deflattiva del contenzioso che si dovesse ritenere necessario sottoporre al giudizio dei tribunali.

L'ente, quindi, si è attivato per favorire la corretta applicazione dell'istituto in questione sia redigendo il regolamento sulla mediazione effettuata dai professionisti iscritti presso le Camere di commercio, sia promovendo la conoscenza – tra le imprese e anche tra il largo pubblico – delle opportunità offerte da questo innovativo (almeno per l'Italia) strumento di rapida risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. Inoltre, l'ente ha avviato lo studio di progetti per lo sviluppo della "conciliazione on line". Dando attuazione all'attività promozionale dell'Unioncamere, a metà del 2011, vale a dire 3 mesi dopo l'avvio del sistema, ben 100 Camere hanno ottenuto o hanno in corso l'iscrizione presso l'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia. Nei primi 50 giorni di funzionamento del sistema (per legge fissato, come si è detto, all'11 marzo 2011) le richieste di mediazione sono state circa 2.000, a riprova sia dell'interesse delle parti a questo mezzo di risoluzione delle controversie sia dell'affidamento che il sistema camerale ispira agli utenti.

**UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
(UNIONCAMERE)**

**ESERCIZIO 2010**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

PAGINA BIANCA

Signori Amministratori,  
il Comitato esecutivo, nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria, ha predisposto – su proposta dell’Ufficio di presidenza - il bilancio finale dell’esercizio 2010, che sottopone all’approvazione del Consiglio generale e che corrisponde al conto consuntivo dell’esercizio, così denominato prima della riforma della contabilità dell’Unioncamere.

Il bilancio finale di esercizio si compone della relazione degli amministratori, dell’analisi dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, della nota integrativa.

### **PREMESSA**

Il 2010, prima annualità del piano triennale, è stato il più importante di questi ultimi anni della vita delle Camere di commercio. Nel mese di febbraio è stata varata la riforma della legge istitutiva delle Camere di commercio. Con essa si è realizzato un riconoscimento forte dell’autorevolezza delle istituzioni camerali e dei nuovi strumenti che consentono al sistema di essere ancora più efficace ed aderente alle necessità delle economie locali.

Nel mese di giugno, dopo più di un secolo, sono stati convocati, nella prima Assise, tutti i 2.600 amministratori del sistema camerale: un momento fondativo della nuova identità che le Camere hanno assunto nell’architettura istituzionale del Paese.

Un passaggio di grandissima portata per il nostro essere classe dirigente di un’Italia più moderna.

Il 2010 è stato un anno di lento ma reale ritorno alla crescita economica, ancora frenata dai troppi ostacoli che riducono la competitività del nostro Paese. In questo contesto assumono particolare rilievo le iniziative per l’avvio dello sportello unico, le attività per la regolazione del mercato, a cominciare dalla conciliazione, e i progetti per sostenere le imprese che – soprattutto sui mercati internazionali – promuovono le eccellenze produttive del made in Italy.

La relazione che segue è articolata in una prima sezione dedicata all'analisi finanziaria e gestionale e in una seconda, dedicata alla descrizione delle attività realizzate nel corso dell'anno.

## **RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010**

### **Le linee programmatiche**

Per l'anno 2010, dopo ampia discussione negli organi dell'Ente, sono state individuate le nove linee programmi che hanno declinato le tre priorità strategiche del piano triennale:

- **sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori**, migliorando le condizioni di contesto per la nascita e il rafforzamento delle imprese e per generare fiducia e benessere diffuso;
- **rafforzare il mercato e tutelare il made in Italy**, promuovendo l'eccellenza italiana nel mondo e garantendo la concorrenza e la trasparenza dei mercati;
- **promuovere il rinnovamento del sistema camerale**, rendendo le Camere più forti e autorevoli riformando, rimodulando e rendendo più moderne ed efficienti le funzioni a loro assegnate.

E' da sottolineare, infine, che a partire da quest'anno, unitamente al programma di attività dell'ente è stato presentato, in fase sperimentale, il bilancio sociale programmatico che definisce gli indicatori quanti-qualitativi di ogni singola attività, rispetto ai quali misurare l'efficacia dell'azione dell'ente.